

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Emendamenti**  
**Fisco**

1. Contributo a fondo perduto per la filiera di fiere, eventi e wedding
2. Non imponibilità dei contributi di qualsiasi natura erogati in relazione all'emergenza Covid-19
3. Integrazione Allegato 1 tabella codici ATECO con le attività di “sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno” (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)
4. Integrazione Allegato 1 tabella codici ATECO con le attività di “altre lavanderie, tintorie”
5. Integrazione Allegato 1 tabella codici ATECO con le attività di “produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” e “attività fotografiche”.
6. Integrazione Allegato 1 tabella codici ATECO con le attività di “stampa e servizi connessi alla stampa” e “riproduzione di supporti registrati”
7. Integrazione Allegato 1 tabella codici ATECO con le attività di “design specializzate”
8. Contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati, anche indirettamente, dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020, i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'Allegato 1
9. Maggiorazione percentuale beneficio per ristorazione senza somministrazione
10. Maggiorazione percentuale beneficio per ristorazione senza somministrazione nelle aree di elevata o massima gravità e rischio alto.

**Lavoro**

1. Divieto di licenziamento: esclusione dei licenziamenti per fine cantiere

**Senato della Repubblica  
A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

Al capoverso Art. 1, comma 4 dopo le parole “del comparto alimentare e delle bevande” aggiungere le seguenti: “nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del wedding,”.

## **Contributo a fondo perduto per la filiera di fiere, eventi e wedding**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato ad estendere l'applicazione del contributo a fondo perduto anche agli operatori della filiera delle fiere, degli eventi e del wedding che hanno subito gravi ripercussioni a seguito delle restrizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020. L'estensione del contributo avviene nei limiti di spesa previsti, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021.

**L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.**

### **Testo coordinato**

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, **nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del wedding**, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Emendamento**

*Art. 10.*

*(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*“Articolo 10-bis*

*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

## **NON IMPONIBILITA' DEI CONTRIBUTI DI QUALSIASI NATURA EROGATI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere la non imponibilità ai fini delle imposte dirette ed IRAP di tutti i contributi e indennità, da chiunque erogati, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di imprese e lavoratori autonomi. Ciò al pari di quanto previsto per le principali misure di sostegno di carattere nazionale, introdotte dal legislatore (dal decreto legge "Cura Italia" al decreto legge "Ristoro").

A decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono molte le istituzioni che hanno introdotto misure che, sebbene con diversi meccanismi di funzionamento, hanno tutte la medesima finalità di sostenere il tessuto economico, in ogni forma e dimensione. A fronte dell'unicità dell'obiettivo, non è sempre omogeneo il trattamento fiscale dello strumento di volta in volta adottato.

Per tale motivo, al fine di ricondurre ad equità il trattamento fiscale di tutte le diverse agevolazioni deliberate a favore del mondo produttivo, anche a livello locale, da qualsiasi ente o amministrazione, è necessario introdurre una disposizione che ne preveda la non imponibilità.

**L'emendamento necessita di copertura finanziaria, ipotizzabile in 5 milioni di euro.**

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

All'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

14.13.20	Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
----------	---	---------

## **INTEGRAZIONE DEI CODICI ATECO DELL'ALLEGATO 1 CON LE ATTIVITA' DI "SARTORIA E CONFEZIONI SU MISURA DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO (LIMITATAMENTE AL CONFEZIONAMENTO DI ABITI DA SPOSA, DA CERIMONIA E DA SERA)"**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere l'erogazione del ristoro previsto dal decreto-legge n. 137/2020 ad alcune attività rimaste escluse sia dalla formulazione dell'originario allegato 1, sia dalla riformulazione intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 149/2020.

Si propone, pertanto, di inserire tra i beneficiari le attività di sartoria (limitatamente al confezionamento di vestiti da sposa e abiti da cerimonia e da sera) che, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito della pubblicazione del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alle cerimonie e agli altri eventi in generale. Il fatto di riconoscere un ristoro non direttamente correlato ad un danno diretto è principio contenuto nei medesimi provvedimenti sopra citati, nella misura in cui tale beneficio è riconosciuto ad altre attività che si trovano nelle stesse condizioni di mercato di quella oggetto del presente emendamento, quali ad esempio le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande connesse in relazione di filiera con le imprese del commercio alimentare e della ristorazione.

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

All'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

96.01.20	Altre lavanderie, tintorie	100,00%
----------	----------------------------	---------

## **INTEGRAZIONE DEI CODICI ATECO DELL'ALLEGATO 1 CON LE ATTIVITA' DI "ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE"**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere l'erogazione del ristoro previsto dal decreto-legge n. 137/2020 ad alcune attività rimaste escluse sia dalla formulazione dell'originario allegato 1, sia dalla riformulazione intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 149/2020.

Si propone, pertanto, di inserire tra i beneficiari le attività di lavanderia professionale (diverse dalle lavanderie industriali) che, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito della pubblicazione del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alle fiere e agli altri eventi in generale, oltre che alle attività della ristorazione. Tali attività sono state, inoltre, danneggiate dall'ampio ricorso allo smartworking che ha ulteriormente ridotto l'utilizzo dei servizi delle lavanderie.

Il fatto di riconoscere un ristoro non direttamente correlato ad un danno diretto è principio contenuto nei medesimi provvedimenti sopra citati, nella misura in cui tale beneficio è riconosciuto ad altre attività che si trovano nelle stesse condizioni di mercato di quella oggetto del presente emendamento, quali le attività delle lavanderie industriali o, più genericamente, le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande connesse in relazione di filiera con le imprese del commercio alimentare e della ristorazione.

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

All'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

## **INTEGRAZIONE DEI CODICI ATECO DELL'ALLEGATO 1 CON LE ATTIVITA' DI "PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI" E "ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE"**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere l'erogazione del ristoro previsto dal decreto-legge n. 137/2020 ad alcune attività rimaste escluse sia dalla formulazione dell'originario allegato 1, sia dalla riformulazione intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 149/2020.

Si propone, pertanto, di inserire tra i beneficiari le attività di: produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" e "laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa".

Tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito della pubblicazione del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alla chiusura dei cinema, dei teatri, delle fiere, delle cerimonie e degli altri eventi in generale.

Tali attività sono state, inoltre, danneggiate dalla chiusura delle attività complementari che forniscono servizi di ogni tipo ai set cinematografici e fotografici.

Il fatto di riconoscere un ristoro non direttamente correlato ad un danno diretto è principio contenuto nei medesimi provvedimenti sopra citati, nella misura in cui tale beneficio è riconosciuto ad altre attività che si trovano nelle stesse condizioni di mercato di quella oggetto del presente emendamento, quali le attività delle lavanderie industriali o, più genericamente, le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande connesse in relazione di filiera con le imprese del commercio alimentare e della ristorazione.

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

All'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2	Riproduzione di supporti registrati	100,00%

## **INTEGRAZIONE DEI CODICI ATECO DELL'ALLEGATO 1 CON LE ATTIVITA' DI "STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA" E "RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI"**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere l'erogazione del ristoro previsto dal decreto-legge n. 137/2020 ad alcune attività rimaste escluse sia dalla formulazione dell'originario allegato 1, sia dalla riformulazione intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 149/2020.

Si propone, pertanto, di inserire tra i beneficiari le attività di "stampa e servizi connessi alla stampa" e "riproduzione di supporti registrati".

Tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito della pubblicazione del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alle cerimonie, alle fiere e agli altri eventi in generale. Tali attività sono state, inoltre, danneggiate dall'ampio ricorso allo smartworking che ha ulteriormente ridotto l'utilizzo dei servizi di stampa e riproduzione di .

Il fatto di riconoscere un ristoro non direttamente correlato ad un danno diretto è principio contenuto nei medesimi provvedimenti sopra citati, nella misura in cui tale beneficio è riconosciuto ad altre attività che si trovano nelle stesse condizioni di mercato di quella oggetto del presente emendamento, quali le attività delle lavanderie industriali o, più genericamente, le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande connesse in relazione di filiera con le imprese del commercio alimentare e della ristorazione.

**Senato della Repubblica  
A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

All'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

74.10	Attività di design specializzate	100,00%
-------	----------------------------------	---------

## **INTEGRAZIONE DEI CODICI ATECO DELL'ALLEGATO 1 CON LE "ATTIVITA' DI DESIGN SPECIALIZZATE"**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere l'erogazione del ristoro previsto dal decreto-legge n. 137/2020 ad alcune attività rimaste escluse sia dalla formulazione dell'originario allegato 1, sia dalla riformulazione intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 149/2020.

Si propone, pertanto, di inserire tra i beneficiari le attività di "design specializzate".

Tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito della pubblicazione del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alle cerimonie, alle fiere e agli altri eventi in generale. Tali attività sono state, inoltre, danneggiate dall'ampio ricorso allo smartworking che ha ulteriormente ridotto l'utilizzo dei servizi di design, in particolare quello tessile.

Il fatto di riconoscere un ristoro non direttamente correlato ad un danno diretto è principio contenuto nei medesimi provvedimenti sopra citati, nella misura in cui tale beneficio è riconosciuto ad altre attività che si trovano nelle stesse condizioni di mercato di quella oggetto del presente emendamento, quali le attività delle lavanderie industriali o, più genericamente, le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande connesse in relazione di filiera con le imprese del commercio alimentare e della ristorazione.

**Senato della Repubblica**  
**A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Sub-Emendamento all'emendamento del Governo...**

Dopo il comma 4 dell'art.1 aggiungere il seguente:

4-bis E' riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia “Covid-19”.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'art. 25 del DL 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI DANNEGGIATI, ANCHE INDIRETTAMENTE, DALLE MISURE RESTRITTIVE DI CUI AL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020, I CUI CODICI ATECO NON SONO RICOMPRESI NELL'ALLEGATO 1**

### **Motivazione**

In considerazione che vi sono imprese che hanno subito un danno, anche indiretto, dalle misure restrittive imposte dalla normativa anti-COVID 19 i cui codici Ateco non sono ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del DL 137 del 2020 come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020, Confartigianato ritiene necessario prevedere, selettivamente per i soggetti che hanno subito un calo di fatturato nel secondo semestre 2020 rispetto al medesimo semestre 2019 **l'introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto sulla falsa riga di quanto normato con l'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020**. Tale nuovo contributo dovrebbe basarsi sui seguenti assunti:

- i soggetti interessati dovrebbero essere **tutti i titoli di partita IVA ad eccezione di quelli che hanno potuto accedere al contributo in oggetto o ad altri analoghi che saranno previsti a fronte di nuove misure restrittive;**
- la **verifica del calo di fatturato andrà effettuata in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti restrittivi;**
- l'ammissione al contributo avverrà solo in **presenza di un calo significativo di fatturato** rispetto al corrispondente periodo del precedente periodo d'imposta.

**L'emendamento necessita di copertura.**

**Senato della Repubblica  
A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

*All'Allegato 1, sostituire le parole: “561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%” con le seguenti: “561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 150,00%”*

## **MAGGIORAZIONE PERCENTUALE BENEFICIO PER RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere alle attività di cui al codice Ateco "561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" la medesima percentuale di ristoro prevista per le attività di bar, pasticceria e gelateria, pari al 150%, in relazione al fatto che, pur non subendo apparentemente limitazioni formali allo svolgimento della loro attività, si trovano nelle stesse condizioni di mercato in cui sono costretti ad operare pasticcerie e gelaterie a seguito della limitazione alla attività di consumo sul posto imposta agli operatori e ai consumatori dal DPCM del 3 novembre 2020.

SMARTWORKING

**Senato della Repubblica  
A.S. 1994**

**“Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

**Subemendamento all'emendamento del Governo ....**

Al capoverso Art. 1, comma 2 dopo le parole “ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie” aggiungere le seguenti: “, 561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”.

## **MAGGIORAZIONE PERCENTUALE BENEFICIO PER RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE NELLE AREE DI ELEVATA O MASSIMA GRAVITÀ E RISCHIO ALTO**

### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere alle attività di cui al codice Ateco "561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" le medesime condizioni di ristoro riconosciute alle attività di bar, pasticceria e gelateria che operano in aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.

### **Testo coordinato**

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, **561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto**, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

**Senato della Repubblica**  
**AS 1994**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento**

*Articolo 12*

*(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)*

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.

## **Divieto di licenziamento: esclusione per i licenziamenti per fine cantiere**

### **Motivazione**

L'emendamento è volto ad ampliare le ipotesi escluse dal blocco dei licenziamenti, ricomprendendo le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si tratta, infatti, di interruzioni determinate da una situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere) e che per tale motivo sono esentate anche dal versamento del c.d. ticket licenziamento.

D'altronde, il prolungato blocco dei licenziamenti, in combinato disposto con la crisi in atto, sta sostanzialmente ingessando il mercato del lavoro rendendo, quindi, necessario un intervento che consenta di operare, in situazioni di fatto quali il completamento delle attività, le scelte più opportune per attuare le strategie imprenditoriali.